

**REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA  
ELETTRICA PRODOTTA**

## INDICE

### **Titolo 1 – Disposizioni generali**

- Articolo 1**     *Definizioni*  
**Articolo 2**     *Ambito di applicazione*  
**Articolo 3**     *Criteri generali*

### **Titolo 2 – Responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta**

- Articolo 4**     *Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*  
**Articolo 5**     *Obblighi inerenti al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*  
**Articolo 6**     *Posizionamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta*  
**Articolo 7**     *Caratteristiche delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e obblighi del responsabile dell'installazione e manutenzione*  
**Articolo 8**     *Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta*  
**Articolo 9**     *Misura dell'energia elettrica prodotta da più impianti o più unità di produzione*  
**Articolo 10**    *Messa a disposizione dei dati di misura al GSE*

### **Titolo 3 – Regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta**

- Articolo 11**    *Remunerazione delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta*  
**Articolo 12**    *Remunerazione delle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta*  
**Articolo 13**    *Ulteriori aspetti inerenti alla regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*

### **Titolo 4 – Disposizioni transitorie e finali**

- Articolo 14**    *Disposizioni transitorie*  
**Articolo 15**    *Disposizioni finali*

- Tabella 1**     *Responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*

**TITOLO 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT), oltre alle seguenti:
- a) **energia elettrica prodotta:** energia elettrica misurata immediatamente a valle dell'impianto di produzione;
  - b) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica a cui è connesso, anche indirettamente, l'impianto di produzione di energia elettrica;
  - c) **impianto in bassa tensione** è l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete per il tramite di un punto di connessione in bassa tensione;
  - d) **impianto in media tensione** è l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete per il tramite di un punto di connessione in media tensione;
  - e) **impianto in alta tensione** è l'impianto di produzione di energia elettrica connesso alla rete per il tramite di un punto di connessione in alta o altissima tensione;
  - f) **produttore** è il soggetto che esercisce l'impianto di produzione;
  - g) **punto di connessione** è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del produttore, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da tali soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del produttore, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
  - h) **TIME** è l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia prodotta";

- i) **TIS** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09.

## **Articolo 2**

### *Ambito d'applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi a oggetto la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, svolto in attuazione di una disposizione normativa o regolatoria che comporti l'utilizzo esplicito di detta misura, articolato nelle seguenti attività:
- a) installazione e manutenzione;
  - b) raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta.
- 2.2 I contratti aventi a oggetto il servizio di misura dell'energia prodotta fanno riferimento a impianti connessi alla rete ai livelli di tensione delle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT.

## **Articolo 3**

### *Criteri generali*

- 3.1 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, gli apparecchi di misura installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta. In tal caso non sono installati ulteriori apparecchi di misura e trovano applicazione le disposizioni del TIME anche ai fini della misura dell'energia elettrica prodotta. Sono fatte salve esplicite richieste del produttore.
- 3.2 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta.

**TITOLO 2**  
**RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA**  
**ELETTRICA PRODOTTA**

**Articolo 4**

*Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*

- 4.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti in bassa tensione è:
- a) con riferimento agli impianti di produzione con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012, il produttore;
  - b) con riferimento agli impianti di produzione diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), il gestore della rete a cui tali impianti sono connessi.
- 4.2 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta da impianti in media e alta tensione è:
- a) con riferimento agli impianti di produzione con potenza nominale non superiore a 20 kW, il gestore della rete a cui tali impianti sono connessi;
  - b) con riferimento agli impianti di produzione con potenza nominale superiore a 20 kW, il produttore.
- 4.3 Il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta, anche per gli impianti di produzione già entrati in esercizio in data antecedente il 27 agosto 2012, è il gestore della rete a cui gli impianti di produzione sono connessi.

**Articolo 5**

*Obblighi inerenti al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta*

- 5.1 Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta è il gestore della rete a cui gli impianti sono connessi, il produttore è tenuto a riconoscere a tale soggetto il corrispettivo di cui all'articolo 11, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio.
- 5.2 Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta è il produttore, quest'ultimo può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia prodotta, del gestore della rete a cui

gli impianti sono connessi, ferma restando la responsabilità delle medesime attività in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio, un corrispettivo definito dal gestore di rete medesimo e applicato in maniera trasparente e non discriminatoria.

- 5.3 Con riferimento agli impianti di cui al comma 4.1, lettera a), qualora il misuratore dell'energia elettrica prodotta non sia, come reso evidente dal gestore di rete al produttore, compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, o sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, il gestore di rete assume, per tale impianto, la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione del misuratore dell'energia elettrica prodotta.
- 5.4 Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione del misuratore nei casi di cui al precedente comma 5.3 sono posti in capo al gestore di rete. Il produttore riconosce al gestore di rete il corrispettivo di cui al comma 5.1 a decorrere dalla data di prima telelettura dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta.
- 5.5 Con riferimento agli impianti di cui al comma 4.2, lettera b), qualora il misuratore dell'energia elettrica prodotta non sia, come reso evidente dal gestore di rete al produttore, compatibile con il sistema di telelettura del gestore medesimo, ovvero sia posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, il produttore effettua le modifiche o le sostituzioni allo scopo indicate dal gestore di rete. Nel caso in cui il produttore non apporti le modifiche richieste, il gestore di rete ne dà comunicazione al GSE affinché sia prevista la sospensione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento.
- 5.6 Gli oneri derivanti dalla sostituzione, modifica o ricollocazione del misuratore nei casi di cui al precedente comma 5.5 sono posti in capo al produttore.

## **Articolo 6**

### *Posizionamento delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta*

- 6.1 Nel caso di impianti in bassa tensione per i quali il gestore di rete è responsabile dell'attività di installazione e manutenzione, le condizioni tecniche per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta sono definite dal medesimo gestore di rete conformemente a quanto indicato nelle Norme e Guide del Comitato Elettrotecnico Italiano, e nel rispetto dei principi di cui ai commi 6.2 e 6.3.
- 6.2 Il posizionamento delle apparecchiature di misura, indipendentemente dalla responsabilità delle attività di installazione e manutenzione, è concordato tra il gestore di rete ed il produttore sulla base di scelte razionali, volte a

ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari e nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) nel caso di impianti:
  - i) fotovoltaici, il più vicino possibile agli apparati di conversione della corrente da continua ad alternata (uno o più inverter);
  - ii) diversi da quelli fotovoltaici, il più vicino possibile ai morsetti del generatore;
- b) le apparecchiature di misura sono poste all'interno della proprietà del produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto indicato dal medesimo produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire l'accesso alle apparecchiature di misura al personale del gestore di rete per l'espletamento delle attività di sua competenza;
- c) il posizionamento delle apparecchiature di misura è tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/08, in particolare senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione.

6.3 Nei casi in cui il posizionamento delle apparecchiature di misura non sia possibile secondo quanto stabilito al comma 6.2, lettera a), le apparecchiature di misura vengono posizionate nel punto più vicino compatibilmente con quanto previsto al predetto comma. In tali casi, affinché il dato di misura sia corretto per tenere conto delle eventuali perdite di rete e di trasformazioni derivanti dall'ubicazione delle apparecchiature di misura in una posizione diversa da quella prevista dal comma 6.2, sono definiti opportuni algoritmi, concordati tra il gestore di rete ed il produttore e inseriti nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06.

6.4 Non sono ammesse, da parte del gestore di rete, correzioni ai dati di misura dell'energia prodotta ulteriori rispetto a quanto ottenuto in esito agli algoritmi di cui al precedente comma.

6.5 Ogni apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta deve essere dotata di dispositivi anti-frode, tali da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del gestore di rete. In ogni caso non sono necessarie blindature. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il produttore deve comunicare al gestore di rete, tramite fax e/o e-mail (con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.P.R. n. 445/00), la necessità di eseguire l'intervento con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete provvede quanto prima al ripristino dei dispositivi anti-frode, addebitando al produttore il costo aggiuntivo dell'intervento. L'installazione dei dispositivi anti-frode è effettuata dal gestore di rete solo nei casi in cui non sia già prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

**Articolo 7**

*Caratteristiche delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e obblighi del responsabile dell'installazione e manutenzione*

- 7.1 Le apparecchiature installate per la misura dell'energia elettrica prodotta, indipendentemente dall'attribuzione di responsabilità del servizio di misura, devono almeno:
- a) registrare la misura dell'energia elettrica prodotta in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione;
  - b) essere teleleggibili; il gestore di rete rende disponibile, sul proprio sito *internet*, l'elenco di tutte le apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi di telelettura.
- 7.2 Il gestore di rete stabilisce l'elenco di apparecchiature di cui al comma 7.1, lettera b), in modo tale che i requisiti di interoperabilità richiesti non ostacolino la concorrenza nella fornitura delle apparecchiature di misura.
- 7.3 Il soggetto responsabile della installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura assicura la costante e tempestiva manutenzione delle medesime.
- 7.4 Il produttore responsabile della installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura presta la necessaria collaborazione al gestore di rete, informandolo tempestivamente, con le modalità da questo stabilite:
- a) di eventuali malfunzionamenti;
  - b) degli interventi di ripristino a seguito di malfunzionamenti;
  - c) di eventuali interventi di riprogrammazione o riconfigurazione delle apparecchiature di misura o di qualsiasi ulteriore azione che possa compromettere la teleleggibilità delle medesime apparecchiature.

**Articolo 8**

*Obblighi in materia di archiviazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta*

- 8.1 Il gestore di rete archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure registrate, secondo modalità tali da permetterne l'utilizzo a scopi di verifica e controllo, nonché per finalità legate ai servizi regolati.



### **Articolo 9**

#### *Misura dell'energia elettrica prodotta da più impianti o più unità di produzione*

- 9.1 Qualora la misura dell'energia elettrica prodotta coincida con la misura dell'energia elettrica immessa, a seguito di un successivo potenziamento dell'impianto di produzione, il responsabile dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia prodotta effettua la misura dell'energia elettrica relativa alle parti di impianto esistenti che beneficiano di strumenti incentivanti utilizzando il minor numero di misuratori possibile.
- 9.2 Nel caso in cui più impianti di produzione o più unità di produzione condividono un unico punto di connessione, il gestore di rete raccoglie, registra e valida le misure dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica prodotta e immessa da ciascuna unità di produzione, da ciascun impianto di produzione o da ciascuna sezione se disposto dalla normativa vigente, nonché l'energia elettrica complessivamente immessa tramite il punto di connessione. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, il gestore di rete utilizza gli algoritmi di misura definiti nell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione n. 111/06.
- 9.3 Il gestore di rete mette a disposizione e trasmette le misure di cui al precedente comma 9.2 al GSE per quanto di competenza.

### **Articolo 10**

#### *Messa a disposizione dei dati di misura al GSE*

- 10.1 Il gestore di rete, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta, secondo modalità definite dal medesimo, in conformità al tipo di trattamento del punto stabilito nel TIS in base alla potenza disponibile sul punto di connessione.
- 10.2 Limitatamente al periodo di indisponibilità della telelettura per motivi tecnici non imputabili al produttore, il gestore di rete comunica al GSE un valore dell'energia prodotta pari all'energia immessa, segnalando la condizione provvisoria di tale valore.
- 10.3 Nei casi di cui al comma 10.2, il gestore di rete coordina le attività necessarie alla risoluzione del problema, effettuando direttamente quelle di sua competenza. I dati di misura dell'energia prodotta corrispondenti al periodo di indisponibilità della telelettura sono ricostruiti dal gestore di rete sulla base di misure relative a periodi passati ritenuti dal gestore di rete comparabili con quelli corrispondenti al malfunzionamento.

**TITOLO 3**

**REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA  
ELETTRICA PRODotta**

**Articolo 11**

*Remunerazione delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori  
dell'energia elettrica prodotta*

- 11.1 Il gestore di rete, in relazione ai misuratori dell'energia elettrica prodotta per i quali è responsabile delle attività di installazione e manutenzione, applica alle controparti una tariffa composta dalla componente tariffaria MIS<sub>1</sub>(INS) di cui alla tabella 1 del TIME.

**Articolo 12**

*Remunerazione delle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a  
disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta*

- 12.1 Il gestore di rete, in relazione ai misuratori dell'energia elettrica prodotta, applica alle controparti una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS<sub>1</sub>(RAC) e MIS<sub>1</sub>(VER) di cui rispettivamente alla tabella 3 ed alla tabella 4 del TIME.

**Articolo 13**

*Ulteriori aspetti inerenti alla regolazione tariffaria del servizio di misura dell'energia  
elettrica prodotta*

- 13.1 In relazione ai seguenti aspetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del TIME:
- a) remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta;
  - b) aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di misura dell'energia elettrica prodotta;
  - c) obblighi informativi in capo agli esercenti;
  - d) perequazione dei ricavi per la misura dell'energia elettrica prodotta.

**TITOLO 4**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 14**

*Disposizioni transitorie*

- 14.1 Il gestore di rete predispone l'elenco delle informazioni necessarie all'esecuzione delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta e/o di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta per le quali ne assume la responsabilità in esito al presente provvedimento, e le richiede al GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 14.2 Il GSE invia al gestore di rete le informazioni di cui al comma 14.1 entro i successivi 60 giorni dal termine di cui al comma precedente.
- 14.3 Entro i successivi 60 giorni dal termine di cui al comma precedente, il gestore di rete richiede ai produttori interessati l'elenco delle informazioni necessarie e le azioni che devono essere svolte, entro il 31 dicembre 2015, per dare attuazione al presente provvedimento.
- 14.4 Entro il 31 dicembre 2015, il gestore di rete assume le responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta e/o di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta in esito al presente provvedimento, e, con frequenza almeno mensile, comunica al GSE la data di effettiva assunzione della/e responsabilità.
- 14.5 Il mancato invio da parte del produttore delle informazioni di cui al comma 14.3, ovvero la mancata esecuzione delle attività di cui al medesimo comma da parte del produttore, comporta un ritardo nell'erogazione degli incentivi.
- 14.6 Dal 1° gennaio 2016 il GSE eroga gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.

**Articolo 15**

*Disposizioni finali*

- 15.1 Il titolare dell'impianto di produzione rende disponibile al gestore di rete l'accesso agli impianti e alle apparecchiature funzionali alla misura dell'energia elettrica prodotta.
- 15.2 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo, i gestori di rete pubblicano e trasmettono all'Autorità il corrispettivo di cui al comma 5.2, unitamente alle modalità e alle condizioni per la sua

determinazione dando separata evidenza delle seguenti voci che compongono il predetto corrispettivo:

- a) approvvigionamento e installazione dell'apparecchiatura di misura;
- b) manutenzione dell'apparecchiatura di misura.

15.3 Nel caso di impianti di media e alta tensione oggetto di convenzioni siglate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 e fino alla loro scadenza, il produttore ha la facoltà di avvalersi, a titolo gratuito, del GSE per l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta. Il GSE opera secondo principi di efficienza, anche avvalendosi di soggetti terzi, e comunque informando l'Autorità.

**Tabella 1 – Responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta**

		<b>Soggetto responsabile delle attività di misura</b>	<b>Remunerazione delle attività di misura</b>
<b>Installazione e manutenzione</b>	BT	Produttore: > 20 kW; pre 27/8/2012; (comma 4.1, lett.a)]	corrispettivo definito dal gestore di rete, se il produttore se ne avvale (comma 5.2)
		Gestore di rete (comma 4.1, lett.b)	MIS <sub>1</sub> (INS); (comma 5.1)
		Gestore di rete (comma 5.3)	MIS <sub>1</sub> (INS); (comma 5.1)
	MT	Gestore di rete: ≤ 20 kW (comma 4.2, lett.a)	MIS <sub>1</sub> (INS); (comma 5.1)
		Produttore: > 20 kW (comma 4.2, lett.b)	corrispettivo definito dal gestore di rete, se il produttore se ne avvale; (comma 5.2)
	AT-AAT	Gestore di rete: ≤ 20 kW (comma 4.2, lett.a)	MIS <sub>1</sub> (INS); (comma 5.1)
Produttore: >20 kW (comma 4.2, lett.b)		corrispettivo definito dal gestore di rete, se il produttore se ne avvale; (comma 5.2)	
<b>Raccolta, validazione, registrazione</b>	BT	Gestore di rete (comma 4.3)	MIS <sub>1</sub> (RAC) + MIS <sub>1</sub> (VER); (comma 12.1)
	MT	Gestore di rete (comma 4.3)	MIS <sub>1</sub> (RAC) + MIS <sub>1</sub> (VER); (comma 12.1)
	AT-AAT	Gestore di rete (comma 4.3)	MIS <sub>1</sub> (RAC) + MIS <sub>1</sub> (VER); (comma 12.1)